



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 176 del 19.11.2010

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER LA MODIFICA DELL' ART. 7 LL 14 DELLE NORME URBANISTICHE. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL' ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 10 DEL 12.02.2010 E A VALUTAZIONE INTEGRATA EX ART. 11 L.R. 1/2005 E S.M.I.

L'anno duemiladieci e questo dì otto del mese di novembre alle ore 10,45 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Assente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Assente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 5 Assente N. 2

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Dott. Sandra Falciai Vice Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,45.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

Il comune di Greve in Chianti è dotato di piano strutturale definitivamente approvato con Del. C.C. n. 88 del 18.11.2002, pubblicato sul BURT n. 52 del 27.12.2002, e di Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 68 del 04.08.2003, pubblicato sul BURT n. 35 del 27.08.2003;

Al Regolamento Urbanistico sono state successivamente apportate numerose varianti puntuali, tra le quali:

- la variante all'art. 7 LL 14 del R.U. per l' ampliamento del perimetro del Lotto Libero 14 e per la modifica della disciplina attuativa degli interventi di nuova edificazione previsti dal progetto unitario, approvata con Del. C.C. n. 57 del 21.04.2004;
- l' ulteriore variante all'art. 7 LL 14 delle Norme Urbanistiche del R.U. modificando il contenuto del medesimo in relazione al lotto libero 14 ed in conseguenza dell'inserimento dell'intervento in una fascia del P.O.R. non utile a conseguire i finanziamenti con contestuale approvazione di ulteriore variante al progetto unitario e schema di convenzione ad esso relativo, definitivamente approvata con Del. C.C. n. 21 del 22.02.2006;

Considerato che:

A seguito dell' approvazione è stato rilasciato il relativo permesso di costruire (e successivamente le varianti) per "realizzazione di un intervento di edilizia residenziale di tipo sperimentale nell'area di proprietà comunale", contenente dati progettuali dell'intervento diversi da quelli contenuti nel progetto unitario, allegato alla variante al R.U. ed in particolare:

- spessore dei solai di entrambi gli edifici pari a 54 cm anziché 32 cm come da progetto unitario;
- spessore parete divisoria tra il corpo a due piani e quello a tre piani del fabbricato A pari a 54 cm anziché 30 cm come da progetto unitario.

L' aumento dello spessore dei solai e della parete divisoria ha indotto un aumento dell'altezza massima e della superficie coperta dell'edificio A e dell' altezza massima dell' edificio B, con conseguente incremento di volume oltre i limiti massimi ammessi dal progetto unitario approvato con contestuale variante al Regolamento Urbanistico, per circa 150 mc.;

Dato atto che per il superamento del volume massimo ammissibile si rende necessaria l'approvazione di una variante al R.U. per la modifica dell' art. 7 LL 14 delle norme urbanistiche laddove è prevista una volumetria massima edificabile pari a 4.400 mc, superata per la diversa realizzazione degli elementi strutturali sopra detti;

Visto il Titolo II Capo I della L.R. 1/2005 e s.m.i. "Valutazione integrata di piani e programmi", in particolare gli articoli 11, come sostituito dalla L.R.10/2010, e 14;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la legge regionale n. 10 del 12.02.2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA e di valutazione di incidenza", che all' art. 5 comma 3 subordina l' effettuazione della VAS alla preventiva valutazione effettuata dall' autorità competente, nel caso di piani e programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che *determinino l' uso di piccole aree a livello locale*;

Visto che il procedimento di approvazione della variante è disciplinato dalla L.R. 1/2005 e s.m.i.;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16.11.2009, con la quale si procedeva ad individuare quale "Autorità Competente" in materia di Valutazione Ambientale Strategica la Giunta Comunale e quale "Autorità Procedente" ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che le autorità individuate con la sopra indicata deliberazione e le rispettive funzioni sono coerenti con le disposizioni di cui alla legge regionale 10/2010;

Rilevato che l' art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010, al fine di procedere alla verifica di assoggettabilità del piano e/o programma dispone che l' autorità competente inizia le consultazioni, trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni dall' invio;

Ritenuto di individuare i soggetti sotto elencati quali enti competenti interessati dal procedimento di valutazione:

- Regione Toscana;
- Provincia di Firenze;
- ARPAT;
- ASL n. 10 Firenze;
- Autorità di Ambito Ottimale n. 3 – Medio Valdarno;
- Publiacqua s.p.a.;

Visto il rapporto ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e VI, predisposto dall' Ufficio Urbanistica;

Ritenuto necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS dando atto che l' eventuale procedura di Valutazione Integrata verrà effettuata solo in caso di assoggettabilità della variante urbanistica a VAS, per effetto del comma 4 dell' art. 11 della L.R. 1/2005, diversamente ricorrendo i presupposti di esclusione previsti dall' art. 2 comma 3 del D.P.G.R. 4/R/2007;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole del Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio ai sensi dell' art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 5 voti favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare il rapporto ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e VI, predisposto dall' ufficio urbanistica in relazione alla variante all' art. 7 LL14 delle Norme Urbanistiche del Regolamento Urbanistico Comunale, allegato alla presente;
2. Di procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA e di valutazione di incidenza";
3. Di iniziare le consultazioni di cui all' art. 22 della L.R. 10/2010 trasmettendo il rapporto ambientale preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale elencati in narrativa al fine di acquisirne il parere nei termini stabiliti.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 5 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.